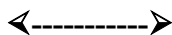




COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 22 Del 30-07-2026

OGGETTO:	ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con L. 88/2026
-----------------	---

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **13:30** con seguito in Sannicandro di Bari, nel Castello Normanno-Svevo, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

Giannone Giuseppe	P	MICIELLI Margherita	A
MODUGNO Marcella	P	ZONNO Francesco Saverio	P
Terzo Gianfranco	P	TURCHIANO Giovanni	P
LIMITONE Maria	P	CHIMIENTI Nicola	P
ABBRUZZESE Amalia	P	MORILLO Gladys Violeta	P
BACCELLIERI Vitandrea	A	TRAVERSA Enza	A
MANCHISI Giovanni	P		

Presiede il Dott. Maria LIMITONE - Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

**Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione
N. 30 del 20-07-2026:**

Parere di Regolarità Tecnica
Favorevole , 23-07-026
Dott.ssa Antonietta Centrone

Parere di Regolarità Contabile
Favorevole , 23-07-026
Dott.ssa Antonietta Centrone

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dall'art. 1 sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla Legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (GU n. 147 del 27 giugno 2026), ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge

30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali, limitando l'applicazione della cd *"rottamazione quinquies"* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), richiamato in premessa, dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026; Tale dichiarazione può essere integrata entro il 15 dicembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle

somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinqües*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinqües* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quinqües*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 129.796,26

ANNO RUOLO	NUMERO RUOLI	NUMERO PARTITE TOTALE	CARICO	CARICO RESIDUO
FINO AL 2010	21	18.801	3.241.610,78	14.911,94
2011	4	568	161.348,64	91.866,25
2013	1	132	18.855,61	11.690,43
2014	1	127	17.937,52	11.327,64

- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori incassi

RITENUTO pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, e successivamente modificato dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2026), l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies, con riferimento ai carichi comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, in quanto tale scelta risulta pienamente giustificata sia sotto il profilo dell'opportunità finanziaria, favorendo il recupero di crediti di difficile esazione, sia sotto quello dell'ulteriore miglioramento del rapporto fiscale con i contribuenti, nel rigoroso rispetto del quadro normativo statale che disciplina in modo vincolante condizioni, modalità e limiti della definizione agevolata;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Responsabile del Settore Finanze e Tributi, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO che per assicurare il rispetto dei termini di legge connessi con la gestione, per le ragioni di urgenza già dedotte, occorre avvalersi della facoltà concessa dell'art.134, c.4, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 15 del 23/05/2025 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione riferito all'anno 2024;
- la deliberazione di C.C. n. 03 del 25/03/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la deliberazione di C.C. n. 08 del 25/03/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la deliberazione di G.C. n. 81 del 09/04/2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del PIAO 2026-2028;
- la deliberazione di C.C. n. 12 del 21/05/2026 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione riferito all'anno 2025;
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- la L. 241/1990;

ASCOLTATA la discussione di cui si riportano i principali passaggi argomentativi

Illustra il Sindaco evidenziando le caratteristiche della misura inerente la rottamazione e le sue finalità in termini di attenzione ai cittadini e flusso di cassa per l'ente. Anticipa un prossimo regolamento per la definizione agevolata per gli ulteriori crediti tributari presenti. Il cons. Turchiano chiede un chiarimento sull'ambito applicativo.

La Presidente pone quindi in votazione la proposta per alzata di mano e avente il seguente esito: Consiglieri presenti n.10, favorevoli n. 10 - n.3 assenti (Michielli, Traversa e Baccellieri),

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dall'art. 1 sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla Legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (GU n. 147 del 27 giugno 2026) l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale e, per essa, alla Responsabile del Settore Finanze e Tributi, l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione, ivi compresi:
 - la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026;
 - la trasmissione della presente deliberazione, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026.
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, da effettuarsi entro il 31 luglio 2026, ai sensi della normativa vigente.

Successivamente, con separata nuova votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: Consiglieri presenti n.10, favorevoli n. 10 - n.3 assenti (Michielli, Traversa e Baccellieri),

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione della necessità di rispettare i termini previsti dalla normativa per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE

** f.to Dott. Maria LIMITONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

** f.to Dott. Nunziantе Vittorio Francesco Ercole

N. 1101

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il 30-07-2026
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

** f.to Dott. Nunziantе Vittorio Francesco Ercole

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal 30-07-2026
al 14-08-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

** f.to Dott. Nunziantе Vittorio Francesco Ercole

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Nunziantе Vittorio Francesco Ercole

***Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa in base all'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*